

**RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI POSTE DAGLI ENTI  
GESTORI DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO  
DELL'USURA RISPETTO ALLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE  
INTRODOTTE DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 E DALLA  
CIRCOLARE 1/2021 DEL MEF, REDATTE D'INTESA CON LA  
COMMISSIONE DI GESTIONE DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL  
FENOMENO DELL'USURA E PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

- 1) La circolare del MEF 1/2021 detta alcune indicazioni di tipo operativo sulle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2020 n.178, art.1, commi 256, 257 e 258. Il comma 256 lett. a) richiama il concetto di “elevato rischio finanziario”, già indicato dall’art. 15, comma 2 lett. a) della legge 108/96. Che cosa cambia in relazione a quest’ultimo?**

*Ai sensi dell’art. 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, la quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n.108, concessa ai Confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi Confidi anche:*

*a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n.108.*

Pertanto, come precisato nella circolare MEF 1/2021, i Confidi che intendano avvalersi della possibilità prospettata alla lettera a) del predetto comma 256 dovranno integrare le convenzioni già in essere con gli istituti di credito per l’utilizzo dei contributi antiusura con la summenzionata definizione.

In conclusione, per le nuove tipologie di operazioni di cui alla lettera a) comma 256 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, la definizione di impresa ad elevato rischio finanziario andrà individuata in apposite convenzioni tra Confidi, istituti di credito e intermediari finanziari, sulla base del giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza (PD) richiamato nella circolare stessa per rendere oggettiva e riscontrabile tale definizione. In particolare come indicato dalla Circolare il giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza (PD) ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2 %, dovrà essere attestato:

- dalla banca medesima o da altro intermediario;
- da una ECAI;
- sulla base del proprio modello di *credit risk scoring*, purché idoneo ai fini della normativa prudenziale.

La soglia è stata definita in coerenza con il modello di *rating* in uso presso il Fondo di Garanzia per le PMI (L. n. 662/96) tenuto conto della necessaria complementarità con il Fondo di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge 108 del 1996 dal momento che costituiscono strumenti complementari per la lotta al razionamento del credito e all'esclusione finanziaria.

Nelle more della definizione di tali Convenzioni, ci si dovrà continuare ad avvalere della regola del preventivo rifiuto dettato dall'art. 15 secondo comma lettera a) L. 108/96.

- 2) **La nuova operatività introdotta con l'art. 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 non esclude quindi la possibilità di continuare ad operare, parallelamente, con i vecchi criteri di utilizzo del Fondo di cui alla L.108/96 nonché delle circolari MEF, quali la garanzia fino all'80%, il preventivo rifiuto della banca di una garanzia pari ad almeno al 50% dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia, la durata massima delle operazioni garantite fino a 8 anni, la tipologia di operazioni non finanziabili quali accensione di linee di credito a breve?**

Si ritiene che, una volta stipulate le nuove convenzioni con le banche e/o intermediari finanziari che individuano le nuove modalità di definizione di impresa ad elevato rischio finanziario con le linee guida indicate dalla Circolare 1/2021, tal definizione potrà applicarsi anche per identificare i possibili beneficiari di finanziamenti a medio termine e l'incremento di linee di credito a breve (tipologia di finanziamento ante legge bilancio 2021).

Si rammenta che le nuove modalità non limitano l'utilizzo del Fondo (a differenza dall'art. 15 summenzionato) ad operazioni a "medio termine" (la cui durata con la Circolare MEF n. 6915 del 27/01/2010, era passata da 5 anni ad 8 anni).

La circolare MEF 1/2021 specifica inoltre che la norma in esame si riferisce genericamente a "operazioni di liquidità", pertanto i finanziamenti coperti dalle garanzie concesse in tale ambito, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, non saranno sottoposti ai diversi vincoli rappresentati nelle precedenti circolari sul tema (cfr. Circolari 2015 e 2018 che, interpretando la nozione di "incremento di linee di credito a breve termine" della norma originaria, escludevano esplicitamente le aperture di credito, le operazioni di anticipo fatture, le R.I.BA.).

Al fine di uniformare il trattamento delle varie tipologie di operazioni finalizzate a prevenire il fenomeno dell'usura e ridurre l'esclusione finanziaria e al fine di non dovere incorrere in complicate operazioni di "*probatio diabolica*" per le differenziazioni tra operazioni leggermente diverse tra loro, ma con finalità unica, si ritiene opportuno che le Convenzioni tra Confidi e istituti bancari e gli intermediari finanziari che abbiano incorporato la nuova definizione di "impresa ad elevato rischio finanziario" seguendo le linee guida di cui alla Circolare 1/2021 possano superare il vecchio criterio (preventivo rifiuto della banca di una garanzia pari ad almeno al 50% dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della

garanzia) non solo per le nuove operazioni di “liquidità a breve” anche per le “vecchie” operazioni di medio periodo e per l’incremento di linee di credito a breve.

**3) Con quali istituti, ai sensi dell’art. 1 comma 256, lett. a) della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i Confidi possono stipulare convenzioni?**

La circolare MEF 1/2021 precisa che per le nuove operazioni richiamate dalla norma, i Confidi possono stipulare apposite convenzioni per l’utilizzo dei fondi antiusura anche con gli operatori di micro credito ex art. 111 TUB (compatibilmente con la normativa *ad hoc*) e microfinanza ex art. 106 TUB.

**4) Per operatori di Microfinanza ex art. 106 TUB, sono incluse anche le piattaforme di *lending*?**

La circolare MEF 1/2021, a pagina 3, in riferimento sempre al comma 256 lett. a) dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 reca: *“si segnala, altresì, che il succitato comma fa esplicito riferimento, oltre che agli istituti di credito, anche alla nozione di “intermediari finanziari” il che consente, tra l’altro, come già previsto, per le Associazioni e le Fondazioni (cfr. Circolare 2018), anche ai Confidi la possibilità di concludere apposite convenzioni per l’utilizzo dei fondi antiusura anche con gli operatori di micro credito ex art. 111 TUB e microfinanza ex art. 106 TUB”*.

Le piattaforme di *lending* possono pertanto intervenire solo se espressioni dei soggetti sopra richiamati (istituti di credito, intermediari finanziari, operatori di microcredito e microfinanza).

**5) L’art. 1 comma 256, lett. a) della legge 30 dicembre 2020 n. 178 fa riferimento alle micro, piccole e medie imprese. La loro definizione è quella prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato? Sono ammessi quindi anche i professionisti?**

L’art. 2 raccomandazione CE 2003-361 (recepita in Italia con decreto dell’allora Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005) prevede che:

*“1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.*

*2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.*

3. *Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.*

Considerato che l'art. 1 comma 256, lett. a) della legge 20 dicembre 2020 n. 178 si riferisce anche alla categoria delle microimprese, e alla luce di quanto sopra, sarà compito del Confidi verificare che l'attività del libero professionista sia organizzata a livello di impresa con le caratteristiche fissate a livello europeo e nazionale. Qualora così non fosse, per poter beneficiare dei finanziamenti garantiti con il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'antiusura, i professionisti potranno rivolgersi alle Associazioni/Fondazioni antiusura, che, come noto, si rivolgono alle persone fisiche o ditte individuali. Ove la richiesta di intervento provenga da un soggetto che rivesta la duplice veste di *pater familias* e di imprenditore, l'Associazione/Fondazione avrà cura di valutare se il finanziamento da garantire è destinato prevalentemente alle esigenze imprenditoriali, e in tal caso dovranno essere applicate le regole stabilite per i Confidi, ove compatibili.

- 6) **È necessario stipulare le convenzioni di cui all'art. 1 comma 256, lett. a) della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per il nuovo concetto di elevato rischio finanziario, anche per l'ipotesi della lettera b) (per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione)?**

Concludere apposite convenzioni per poter usufruire della ipotesi sub b) ovvero per *concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere*, è fortemente raccomandato. Tali nuove convenzioni peraltro rappresentano “indicatori di efficienza della gestione” da parte del Confidi, e sono anche necessarie per poter usufruire della nuova possibilità sub a) ovvero concedere *nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario*.

- 7) **E se così non fosse, e valesse la regola del preventivo rifiuto alla richiesta di finanziamento assistita da una garanzia Confidi al 50%, come è possibile procedere se la Banca concedente il nuovo finanziamento è la stessa che ha in essere il credito rinegoziato?**

Non è necessario, per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere che vi sia stato un preventivo rifiuto con una garanzia al

50%. Ciò che rileva è unicamente quanto espressamente indicato dalla norma, cioè che si preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, con una conseguente, proporzionale assunzione di nuovo rischio anche da parte del Confidi.

- 8) L'art. 1 comma 256, lett. b) della legge 30 dicembre 2020 n. 178, tratta dell'ipotesi di rinegoziazione di un finanziamento garantito ab origine dal fondo speciale antiusura e/o dal fondo ordinario del Confidi e poi trasferito, con rinegoziazione, alla garanzia del fondo speciale antiusura? E quali sono le condizioni attuali se è concesso da una banca non appartenente allo stesso gruppo bancario? E se è concesso da un intermediario finanziario? Cosa avviene per le medie imprese non citate dalla lettera b)?**

Sì, l'art. 1 comma 256, lett. b) della legge 30 dicembre 2020 n. 178, tratta dell'ipotesi di rinegoziazione di un finanziamento garantito ab origine dal fondo speciale antiusura e/o dal fondo ordinario del Confidi e poi trasferito, con rinegoziazione, alla garanzia del fondo speciale antiusura. Qualora si tratti di rifinanziamento concesso su un finanziamento concesso da una banca diversa, la norma stessa non prevede le limitazioni del credito aggiuntivo previsto per il rifinanziamento da parte di medesimo gruppo bancario. Si ritiene che la norma possa applicarsi anche a finanziamenti che non erano garantiti *ab origine* dal Confidi stesso, ma solo per operazioni coinvolgenti micro e piccole imprese e istituti bancari.

- 9) Ciò che vale per le rinegoziazioni vale anche per i consolidamenti di operazioni a breve?**

Sì. Considerando che l'ipotesi sub b) del comma 256 art. 1 legge 30 dicembre 2020 n. 178 usa una formulazione ampia ("rinegoziazione del debito, allungamento del finanziamento, sospensione delle rate") e parla di "nuovo finanziamento", concesso anche da altro istituto bancario (se appartenente allo stesso gruppo bancario, si richiede il credito aggiuntivo; se facente parte di altro gruppo bancario, non è richiesto), si ritiene che le condizioni dell'ipotesi sub b) possano essere applicate per similitudine anche al caso del consolidamento di operazioni a breve.

## **ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI (ASF)**

- 1) Considerato che l'art.1, commi 256, 257, 258 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) applicabile ai Confidi, menziona, tra le altre, le microimprese, anche le Associazioni e Fondazioni antiusura possono ora rivolgersi alle microimprese?**

Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono rivolgersi a soggetti privati e/o imprese/ditte individuali, e considerato il riferimento all'art.1, commi 256, 257, 258 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) previsto per i Confidi, non è escluso, per analogia, che le ASF possano rivolgersi anche alle microimprese.

Nel caso in cui il beneficiario di un prestito garantito da un'Associazione/Fondazione antiusura sia un'impresa, troveranno applicazione le disposizioni normative, ove compatibili, vevoli per i Confidi. Ove la richiesta di intervento provenga da un soggetto che rivesta la duplice veste di pater familias e di imprenditore, l'Associazione/Fondazione avrà cura di valutare se il finanziamento da garantire è destinato prevalentemente alle esigenze imprenditoriali, e in tal caso dovranno essere applicate le regole stabilite per i Confidi, ove compatibili.

**2) La nuova circolare MEF 1/2021 ha richiesto alle Associazioni e Fondazioni di inserire nella rendicontazione annuale due valori aggiuntivi sull'attività di ascolto dei soggetti in difficoltà economica, che saranno utilizzati tra gli altri, come parametri di assegnazione dei fondi dal 2021. Di che cosa si tratta?**

Le Associazioni e Fondazioni antiusura dovranno indicare già nelle loro relazioni sulla operatività 2020, corredandole di idonea documentazione:

- a) Il numero di soggetti in difficoltà economica ascoltati nell'anno di riferimento;
- b) Il numero complessivo di ore/uomo dedicate all'attività di ascolto nel corso dell'anno di riferimento, da dipendenti, collaboratori e volontari.

Tali nuovi parametri si affiancheranno ai previgenti parametri: tasso di operatività, numero di pratiche, ambito geografico di operatività, indice rischio usura, nonché rapporto tra il volume di erogazioni dall'inizio dell'attività e il totale dei rimborsi spese ricevuti nell'ultimo triennio.

**3) Per "ascolto" ai sensi della nuova circolare MEF 1/2021 si intende solo la fase di intervista dell'assistito con esclusione dell'attività di istruttoria della pratica che può richiedere un'ulteriore attività di ascolto?**

Gli "ascolti" possono intendersi riferiti oltre che alla prima intervista al soggetto in difficoltà economica, anche agli ulteriori ascolti (diversi dall'istruttoria), se questo è documentabile. Ovviamente, nel caso in cui per uno stesso soggetto fosse necessario eseguire una pluralità di ascolti, ciò andrà ad incidere, se documentato, sul numero di ore/uomo e non sul numero di soggetti ascoltati. È opportuno rammentare a tal proposito che l'istruttoria rappresenta una fase da tenere ben distinta dalla fase di ascolto vera e propria. L'ascolto è rivolto a fornire un primo supporto ai soggetti in difficoltà e all'analisi della loro situazione personale.

L'istruttoria rappresenta invece una attività di valutazione dei dati raccolti composta da varie sotto-fasi e operazioni tra cui si possono annoverare anche ulteriori colloqui con i soggetti in difficoltà. Laddove tali ulteriori contatti fossero unicamente diretti a finalizzare la pratica di erogazione del prestito, essi non dovranno essere ricompresi nel conteggio delle ore uomo dedicate agli ascolti.

**4) In merito alla circolare MEF 1/2021, come può essere documentata l'attività di ascolto dei soggetti in difficoltà economica da parte delle Associazioni e Fondazioni antiusura?**

L'attività di ascolto può essere certificata da verbali, registri, relazioni annue pubblicate sul sito dell'Associazione/Fondazione che dovrebbero rimandare a dati tracciati in altri documenti ufficiali, come appunto verbali o registri o altri documenti la cui congruenza verrà poi valutata dalla Segreteria tecnica della Commissione di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e in casi dubbi dalla Commissione stessa. Tra i documenti congrui a documentare l'attività di ascolto può eventualmente rientrare anche il "bilancio sociale" che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), art. 14, comma 1, gli enti del Terzo settore i cui ricavi, rendite, proventi o entrate sono superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet. Si rammenta che il bilancio sociale deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 4 luglio 2019) al fine di assicurare una rendicontazione uniforme e comparabile tra bilanci sociali degli enti del Terzo Settore.

L'obbligo normativo decorre dalla pubblicazione dei bilanci sociali relativi all'anno 2020, da pubblicarsi nel 2021.

**5) In merito alla circolare MEF 1/2021, che cosa si intende per ore/uomo e come può essere certificato questo dato?**

Le ore-uomo forniscono un dato di tipo quantitativo riguardante l'impegno delle risorse umane disponibili assorbite da una determinata attività. Un'ora/uomo corrisponde all'applicazione, per lo svolgimento di una determinata attività, di una singola risorsa umana (dipendente, collaboratore, volontario) per un'ora. La misurazione in ore/uomo consente di confrontare e ritenere equivalenti in termini di impegno di risorse umane, l'attività svolta ad esempio da una risorsa umana in dieci ore di applicazione e quella complessivamente svolta da due risorse, operanti insieme o separatamente, per cinque ore ciascuna. Infatti una medesima attività, a seconda delle situazioni e delle modalità operative di ciascun ente nonché di altri fattori variabili (ad esempio situazioni di maggiore complessità che richiedano un approccio "in team" da parte di soggetti forniti di diverse caratteristiche e professionalità) può impegnare a parità di "ore lineari" dedicate all'ascolto, una maggiore quantità di risorse umane o l'alternarsi di risorse umane aventi caratteristiche differenti. Inoltre, alcune tipologie di risorse umane (ad esempio i volontari) per loro natura potranno

garantire un impegno caratterizzato da minor intensità o continuità rispetto ad un dipendente o alternarsi tra loro. È quindi necessario individuare un criterio che consenta di misurare e rendere confrontabili ed equiparabili diverse attività o la stessa attività prestata con caratteristiche e in tempi diversi.

Il dato delle ore/uomo dedicate all'ascolto può essere comprovato con diverse modalità. Ad esempio, a titolo indicativo ma non esaustivo, attraverso i contratti o gli accordi di collaborazione stipulati con gli operatori, con le relazioni sottoscritte dai volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente o, in assenza, nel caso di attività svolte in maniera saltuaria, anche attraverso una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente o di un responsabile dell'attività appositamente incaricato dallo stesso, dalla quale si evinca quante persone sono state dedite all'ascolto e per quanto tempo.

#### **6) Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono erogare direttamente?**

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n.178, comma 256 lettera c) afferma che *La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n.108, concessa ai Confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi Confidi anche: [...] c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.* Pertanto solo i Confidi che utilizzando la quota di contributo del Fondo summenzionato possono erogare direttamente alle condizioni indicate.

Il comma 257 precisa che *le operazioni di cui al comma 256, lettera c) possono essere effettuate dai Confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e dai Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico.*

Il comma 258 subordina l'esecuzione di tali operazioni ad ulteriori requisiti, per i Confidi minori.

#### **7) Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono prestare la propria garanzia a valere sui fondi delle L.108/96 agli intermediari finanziari (ex art. 106 TUB) e agli operatori di microcredito?**

Sì. Ai sensi dell'art. 15, sesto comma, L.108/96, *le Fondazioni e le Associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.*



Inoltre, ai sensi della circolare MEF 1/2018, si possono rivolgere anche gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 TUB, sia pur alle condizioni, ai limiti e per le finalità previste.

- 8) Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono prestare la propria garanzia a valere sui fondi della L.108/96 a strutture operanti ai sensi dell'art. 11 del Decreto MEF 17/10/2014 n.176? In particolare, si chiede conferma che ai soggetti di cui all'art.11 del Decreto MEF 17/10/2014 n.176 (Associazioni e Fondazioni aventi personalità giuridica; società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818; aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza; cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381), non sottoposti ai sensi del comma 1 del suddetto articolo all'iscrizione nell'elenco degli Organismi di Microcredito di cui all'art. 111 del TUB, possano essere rilasciate da parte delle Associazioni e Fondazioni antiusura garanzie sui singoli finanziamenti erogati a favore di persone fisiche che si trovino in una delle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale previste nello stesso decreto all'art. 5.**

Si ritiene che le ASF non possano rivolgersi, ai fini delle garanzie di cui all'art. 15, sesto comma, della L.108/96, alle strutture operanti ai sensi dell'art. 11 del Decreto MEF 17/10/2014 n.176, sulla base delle seguenti considerazioni: secondo lo stesso art. 15, sesto comma, della L.108/96 *“le Fondazioni e le Associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito”*. Le garanzie possono quindi essere prestate a due tipologie di soggetti, ossia le banche e gli intermediari finanziari. Tale disposizione è contenuta in una fonte giuridica di rango primario (legge) e come tale prevale sulle altre fonte secondarie.

Con la circolare MEF 1/2018, considerato che alcune ASF erano interessate ad avvalersi dello strumento del microcredito sociale (art. 111 TUB terzo comma), disciplinato dal D.M. 17 ottobre 2014, n.176, previa consultazione con Banca d'Italia, visto che la segnalazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) deve essere effettuata anche dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art.111 TUB, come sancito dall'art.7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (mod. dall'art.16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169), si chiariva che gli operatori di micro-credito di cui all'art. 111.1 TUB possono essere assimilati agli intermediari finanziari e possono pertanto concludere con le ASF convenzioni a valere sul Fondo di prevenzione dell'usura, ai sensi dell'art. 15 della L. 108/96.

Pertanto la circolare MEF 1/2018, in linea con l'art. 15 della L.108/96 (norma primaria), ha autorizzato l'utilizzo degli istituti di microcredito di cui all'art. 111 TUB (primo comma) iscritti in un apposito elenco, in quanto, essendo soggetti anch'essi alla segnalazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), possono essere assimilati agli intermediari finanziari.

Il microcredito sociale (artt. 111 TUB terzo comma e 5 del Decreto MEF, n. 176/2014) può essere svolto oltre che dagli organismi di microcredito iscritti nell'elenco di cui al 111 TUB, primo comma, anche dai soggetti no profit richiamati nell'art. 11 Decreto MEF 176/2014 (e che attua l'art. 111, quarto comma TUB), i quali invece non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'elenco, tuttavia questi ultimi non possono essere considerati o assimilati agli "intermediari finanziari", in quanto come previsto nel documento "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, messo a disposizione nel sito della Banca d'Italia", al seguente link:

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni\\_rilevazione\\_TEGM\\_luglio\\_2016.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf) ,

pagina 3, citato anche a nota nella circolare MEF 1/2018, si dice: "*La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 comma 1 TUB (Microcredito)*" e nella nota 2 della pagina 3 delle Istruzioni si precisa che dalla segnalazione "*sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB*".

I soggetti no profit che possono svolgere attività di microcredito sociale (art. 111 TUB, comma 4) non sono iscritti nell'elenco degli operatori di microcredito, né sono soggetti alla segnalazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), pertanto si ritiene che non possano essere assimilati alla categoria degli "intermediari finanziari" e che le ASF non possano rivolgersi a loro ai fini delle operazioni di cui all'art. 15, sesto comma, della L. 108/96.

**9) Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono prestare la propria garanzia a valere sui fondi delle L.108/96 a banche che erogano linee di credito a strutture operanti ai sensi dell'art. 11 del Decreto MEF 17/10/2014 n.176 e utilizzate per erogare microcredito a soggetti a rischio usura?**

In questo caso, ancorché si preveda l'intermediazione di una banca, essa è tuttavia limitata alla mera provvista (*funding*) in favore di un ente non iscritto nell'elenco ex art. 111 TUB, che sulla base di quanto già espresso nel quesito precedente, non potrà poi essere destinatario della garanzia del Fondo antiusura. D'altro canto, la banca che eroga non prende rischio di credito sul soggetto beneficiario finale dell'operazione di microcredito sul quale naturalmente non esperisce alcuna valutazione di merito di credito.

Si ritiene pertanto che al quesito debba essere data risposta negativa. Ogni diversa argomentazione consentirebbe, infatti, di aggirare agevolmente il limite di operatività del Fondo nei confronti dei soggetti ex art. 11 del Regolamento 176/2014, già chiaramente espresso con riferimento al quesito precedente, semplicemente attivando un rapporto di provvista con una banca o intermediario finanziario.

**10) Le Associazioni e Fondazioni antiusura possono erogare direttamente con fondi propri finanziamenti ai sensi dell'art. 11 del Decreto MEF 17/10/2014 n.176 avvalendosi della garanzia sui fondi della L.108/96 da essa stessa detenuti?**

Per le motivazioni già chiarite nei quesiti precedenti, le ASF non possono erogare direttamente i finanziamenti indicati all'art. 5 del Decreto MEF 176/2014, in qualità di soggetti di cui all'art.11 del Decreto stesso non sottoposti ai sensi del comma 1 del suddetto articolo all'iscrizione nell'elenco degli organismi di microcredito di cui all'art. 111 del TUB, avvalendosi della garanzia di cui alla L.108/96, in quanto, in base alla normativa antiusura, le ASF al fine di favorire l'erogazione dei finanziamenti, di cui all' art. 15, sesto comma, L.108/96, prestano garanzie alle banche e intermediari finanziari.

Possono quindi fungere da garanti ma non da erogatori del credito.